

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2020.

Adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce ad ogni effetto la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge n. 157/92 e in particolare il comma 8 il quale stabilisce che: «L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente»;

Visto, altresì, il comma 9 dell'art. 12 il quale stabilisce che: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvide ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti»;

Visto l'art. 8 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 con il quale è stabilito che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) al quale sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della medesima legge;

Visto il comma 20 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», con il quale è stabilito che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - il quale, con nota n. 0226007 del 19 novembre 2020, acquisita a seguito di richiesta formulata con nota ministeriale n. 9193076 del 30 settembre 2020, non ha espresso osservazioni sullo schema del provvedimento amministrativo in questione, in quanto sostanzialmente in linea con le informazioni e i suggerimenti in precedenza forniti dall'Istituto stesso con note 51788/20 del 18 febbraio 2020 e n. 164265/20 del 12 agosto 2020;

Considerato che tra i criteri di individuazione dei nuovi massimali di legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha indicato anche il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari;

Ritenuto pertanto di utilizzare, quale criterio di individuazione dei nuovi massimali di legge, il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari nonché di tenere in considerazione, altresì, gli effetti che la predetta rivalutazione determinerebbe sul funzionamento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia (FGVC) di cui all'art. 26 della legge n. 157/92;

Ritenuto pertanto di dover adeguare i massimali riportati dal citato art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992, determinandone l'importo sulla base di un calcolo operato convertendo in euro le relative somme e rivalutando le stesse alla luce dei valori riportati nelle tabelle Istat;


Decreta:

Art. 1.

1. I massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, indicati all'art. 12, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori:

a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo:

1. euro 677.462,34, quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata;



2. euro 225.820,78 quale massimale di copertura nel caso di danni ad animali o cose;

3. nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidità permanente.

Art. 2.

1. L'adeguamento dei massimali assicurativi di cui al precedente art. 1, decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il pagamento del rateo di premio, connesso all'adeguamento dei massimali dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere riscosso dall'impresa di assicurazione alla prima scadenza utile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

21A00168

DECRETO 4 gennaio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglio Bianco Polesano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle

IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 314 del 1° dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

